

Imposta di bollo  
assolta a mezzo f23

COMANDO FORZE SPECIALI DELL'ESERCITO

DIREZIONE DI INTENDENZA

**Contratto normativo/Accordo quadro ex art. 54 D.Lgs.50/2016 per gli interventi di manutenzione delle aree verdi del complesso VITALI sito in via di Mezzapiaggia s.n.c. – Pisa. Esercizi finanziari 2021 – 2022 – 2023 – 2024 - 2025**

**TENUTO CONTO**

dell'urgenza e inderogabile necessità di provvedere all'esecuzione del servizio in oggetto, compresa nella fattispecie di spesa di cui al D.P.R. 15 Novembre 2012, n. 236; nell'anno duemilaventuno, nel giorno di cui alla segnatura digitale indicata nelle firme poste a fine documento, io sottoscritto Tenente Colonnello Marcello LO BLANCO, nato a Napoli il 13/05/1976 nella qualità di Capo del Servizio Amministrativo del Comando Forze Speciali dell'Esercito con sede in PISA di seguito per brevità denominato "COMFOSE"

e

per l'operatore economico denominato CFT SOCIETÀ COOPERATIVA con sede in Firenze (FI), piazza Eugenio ARTOM, 12 cap 50127 – p. IVA 00764010484 di seguito denominato per brevità "operatore economico" interviene nel presente atto in qualità di procuratore speciale il sig. CASTAGNA SANDRO nato/a a CASCINA (PI) il 29/10/1975 residente a CASCINA (PI) Cod. Fisc. CSTSDR75R29B950E giusta procura n. 143098 del notaio MARRESE di Pistoia.

**PREMESSO CHE**

- Con determina a contrarre numero 470-2021 emessa dal Direttore di

SCRITTURA PRIVATA  
NUM. 4-2021 DEL (VDS  
SEGNATURA DIGITALE)  
Relativa a interventi di  
manutenzione del verde del  
complesso Vitali – Valore  
presunto dell'accordo quadro  
€ 200.000,00.  
CFT SOCIETÀ  
COOPERATIVA con sede in  
Firenze (FI), piazza Eugenio  
ARTOM, 12 cap 50127 – p.  
IVA 00764010484

Intendenza, dirigente titolato per la Stazione Appaltante sottoscrittrice a disporre le procedure di ricerca di mercato, è stata indetta procedura negoziata ex articolo 54 del D.lgs 50/2016 (per brevità “Codice”) a mezzo confronto di operatori economici iscritti all’albo del Comfose.

- Che seguito di procedura esperita telematicamente ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) predisposta sul portale ASP di Consip Spa (Gara 2731795) è stata dichiarata miglior offerente la Cooperativa CFT con apposito verbale effettuato ai sensi dell’articolo 76 comma 5 del codice, e che lo stesso è stato notificato attraverso la messaggistica del portale Consip; e che detta proposta di aggiudicazione è divenuta efficace in forza dell’articolo 32 comma 7 del Codice alla verifica del possesso dei requisiti richiesti.

- Che il sottoscritto, Rup per la fase di affidamento contrattuale ha esperito le procedure di verifica di possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice attraverso la piattaforma denominata PASSOE e che non risultano, alla data presente, annotazioni pregiudizievoli nei confronti dell’Operatore Economico

- Che il sottoscritto Rup per la fase di affidamento ha richiesto alla competente prefettura la comunicazione antimafia di cui all’articolo 83 comma 3 del d.lgs 159/2011 attraverso la banca dati ANAC e che qualora vengano accertate cause interdittive di cui all’articolo 67 del decreto legislativo citato, il Comfose risolverà unilateralmente il presente atto per cessazione del possesso dei requisiti di ordine generale.

- Che l’intera procedura è stata sottoposta agli obblighi di pubblicità previsti dalla legge 190/2012 e dal codice del procedimento amministrativo di cui al d.lgs 104/2010 secondo le norme vigenti attraverso il profilo del

committente sulla pagine dello Stato Maggiore dell'Esercito – all'URL

[http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/Bandi-di-gara-Esercito/Cdo-delle-Forze-Speciali-dell-Esercito/Pagine/2020\\_04---Accordo-quadro-per-manutenzione-aree-verdi-Caserma-Vitali.aspx](http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/Bandi-di-gara-Esercito/Cdo-delle-Forze-Speciali-dell-Esercito/Pagine/2020_04---Accordo-quadro-per-manutenzione-aree-verdi-Caserma-Vitali.aspx)

**TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

il Comfose potrà basare l'affidamento di appalti specifici per l'esecuzione dei servizi di manutenzione delle aree verdi della Caserma VITALI nelle modalità di cui al capitolato tecnico accettato dall'operatore economico e dettagliatamente disciplinate nel documento denominato "Tariffario Regionale Opere Pubbliche regione Toscana" per un importo complessivo pari ad euro 200.000,00 (duecentomila/00), comprensivo di euro 1.500,00 per oneri della sicurezza oltre IVA ai sensi di legge. I previsti affidamenti potranno essere effettuati sino alla scadenza prefissata di 48 mesi dalla stipula del presente atto.

**Art. 1**

**Oggetto e valore del contratto normativo/Accordo Quadro**

Il Comfose di a mezzo del costituito suo Responsabile per l'esecuzione contrattuale, Tenente Colonnello Massimo DI QUINZIO affida alla ditta sottoscrittrice, l'esecuzione dell'Accordo Quadro, attraverso la stipula di uno o più eventuali contratti applicativi. Gli stessi dovranno essere sottoscritti, a pena nullità, dal sottoscritto Capo del servizio amministrativo del Comfose ed inviati a mezzo PEC all'impresa aggiudicataria. L'Accordo Quadro assume la qualifica di "contratto normativo". L'Accordo Quadro contiene pertanto la disciplina generale inerente all'esecuzione dei lavori che saranno specificatamente e successivamente individuati

ed affidati all'operatore economico con appositi Contratti applicativi. Nel dettaglio, i lavori verteranno gli interventi previsti dal tariffario opere pubbliche per lavori di manutenzione aree verdi ed. 2021 e successivamente approvate dalle delibere di giunta che verranno promanate di anno in anno, cui la ditta si è impegnata a fornire uno sconto percentuale del 21,04 (ventuno punti/04) come da modulo di offerta telematica sottoscritto in sede di gara. La prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, secondo le necessità dell'Amministrazione. La stipula dell'Accordo Quadro non sarà fonte di alcuna obbligazione per il Comfose nei confronti dell'aggiudicatario. L'Appaltatore per contro è vincolato all'esecuzione dei lavori che, in base al presente accordo, saranno di volta in volta richiesti dalla stazione appaltante. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro l'Appaltatore si impegna pertanto a sottoscrivere gli eventuali contratti applicativi che non superino, complessivamente, il valore dell'Accordo Quadro, a semplice richiesta della stazione appaltante, sempre che gli stessi siano in attuazione del presente Accordo Quadro. L'Appaltatore altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli Contratti applicativi che l'Ente, sempre in attuazione del presente Accordo Quadro, deciderà di affidargli. Si applicano al presente Accordo Quadro ed ai singoli Contratti applicativi le disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e del d.P.R. 207/2010. Gli articoli del presente contratto si applicano, anche se non espressamente richiamati, salvo espressa incompatibilità, anche per gli eventuali contratti applicativi. L'operatore economico tramite il proprio procuratore accetta, con l'osservanza delle norme contenute nel presente contratto e nel capitolato speciale d'appalto. L'appalto viene altresì affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, obblighi, modalità, patti e oneri dedotti e risultanti anche dall'offerta e dai seguenti

documenti che fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto

non vengano materialmente allegati:

- il D.Lgs.n.50 del 18/04/2016 .
- il capitolato speciale d'appalto;
- il tariffario regionale opere pubbliche Regione Toscana nell'apposita sezione relativa alla manutenzione delle aree verdi
- l'offerta economica;
- il D.Lgs.n. 81/2008 e s.m.i. concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro, il cui dettaglio applicativo è contenuto nel documento unico di valutazione rischi interferenziali che costituisce parte integrante del presente atto;

## **Art.2**

### **Valore del contratto normativo/Accordo Quadro**

Il valore stimato dell'Accordo Quadro è di euro 200.000,00 calcolato secondo la stima contenuta nel disciplinare tecnico e comprensivo degli oneri per la sicurezza forfetariamente quantificati in € 1.500,00. L'Operatore economico se ne assume ogni rischio. Il valore economico, indicato non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha solo il duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara per gli adempimenti formali richiesti e a tale valore collegati, e individuare il quadro economico dell'Accordo Quadro. Il ribasso presentato in sede di gara si applica anche ai singoli ed eventuali contratti applicativi.

## **Art.3**

### **Modalità di affidamento dei contratti applicativi**

L'affidamento dei singoli Contratti applicativi all'Appaltatore avverrà direttamente,

senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo Quadro è concluso con un unico operatore economico. L'impresa aggiudicataria, rilascerà, per ciascuna richiesta lavoro, un preventivo scritto al RUP per la fase di esecuzione contrattuale, calcolato sulla base del citato tariffario opere pubbliche vigente in cui avrà cura di decurtare la scontistica offerta in sede di gara. La stazione appaltante procederà, in base all'ordinamento vigente, a formulare conferma scritta di accettazione del preventivo (atto di adesione) a mezzo PEC. In sede di affidamento l'Ente potrà chiedere per iscritto all'Appaltatore, ove ritenuto necessario, di completare o integrare la sua offerta, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016.

#### **Art.4**

##### **Esecuzione dei singoli Contratti Attuativi**

L'esecuzione dei lavori e servizi di cui ai singoli Contratti applicativi avverrà nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di quanto espressamente indicato negli atti di gara e nelle offerte dell'operatore economico.

Per ciascun lavoro, il RUP per la fase di esecuzione contrattuale procederà a rilasciare il previsto certificato di corretta esecuzione lavori (articolo 102 del codice) sulla base del quale l'impresa aggiudicataria sarà autorizzata ad emettere fatturazione, cui avrà cura di indicare eventuali penalità erogate dal RUP per la fase di esecuzione nelle modalità di cui all'articolo 12 del capitolato.

#### **Art.5**

##### **Durata dell'Accordo Quadro**

La durata dell'Accordo Quadro è fissato in 48 mesi , con decorrenza dalla data di

sottoscrizione. Ove il valore complessivo dei Contratti applicativi dovesse raggiungere il valore massimo dell'Accordo Quadro, stimato in Euro 200.000,00, prima della scadenza dei 48 mesi, l'Accordo Quadro sarà da considerarsi esaurito e concluso, senza che le parti abbiano nulla a che pretendere l'una dall'altra. Pertanto l'operatore economico non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi (oltre a quelli dovuti in forza dei contratti applicativi nella misura risultante dal collaudo e/o certificato di regolare esecuzione) nel caso in cui, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, non dovesse venire stipulato alcun contratto applicativo. L'operatore economico non potrà altresì avanzare alcuna pretesa neppure nell'ipotesi che dovessero essere stipulati contratti applicativi di importo inferiore a quello complessivo massimo previsto per l'Accordo Quadro.

#### **Art. 6**

##### **Pagamento del corrispettivo dell'appalto**

L'operatore economico avrà diritto alla somma proposta, defalcate eventuali penalità, in sede di offerta economica, solo a seguito dell'esecuzione di uno o più contratti attuativi e nei limiti del corrispettivo previsto dal singolo contratto applicativo, non sono pertanto previste anticipazioni economiche. Prima del pagamento della somma dovuta, l'appaltatore dovrà dimostrare di essere in regola con i versamenti contributivi attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) L'acquisizione del DURC sarà effettuata d'ufficio dalla stazione appaltante attraverso interrogazione della piattaforma di pagamenti SICOGE di proprietà del MEF.

#### **Art. 7**

### **Modalità di effettuazione dei lavori**

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro l'Appaltatore si impegna a sottoscrivere gli eventuali contratti applicativi che non superino, complessivamente, il valore dell'Accordo Quadro, a semplice richiesta della stazione appaltante. Il codice identificativo gara relativo agli eventuali contratti applicativi dell'Accordo Quadro saranno forniti dalla stazione appaltante contestualmente alla sottoscrizione di uno o più contratti applicativi. In merito alle modalità di esecuzione dei singoli contratti attuativi, in termini di risorse umane, meccaniche e mezzi da impiegare, farà fede il tariffario regionale per le opere pubbliche. In ogni caso, l'Esecutore è l'unico responsabile dell'esecuzione del presente contratto in conformità alle migliori regole d'arte, della perfetta rispondenza alle condizioni contrattuali tutte. Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nel cantiere del personale di assistenza e sorveglianza e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente concessi per tutelare gli interessi dell'Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'Esecutore. L'esecutore dovrà ripristinare a proprie spese quanto eseguito in difformità delle prescrizioni di cui sopra e sarà tenuto al risarcimento dei danni provocati. L'Appaltante potrà accettare tali opere; in tal caso esse saranno valutate tenendo conto dell'eventuale loro minor valore, restando obbligato l'Esecutore a eseguire, senza corrispettivo alcuno, gli eventuali lavori accessori e complementari che gli fossero richiesti per l'accettazione delle opere suddette. Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità delle prescrizioni contrattuali o comunque impartite, non saranno tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione. L'Esecutore non potrà mai opporre a esonero o attenuazione delle proprie responsabilità la presenza nel cantiere del personale di direzione o di sorveglianza dell'Appaltante, l'approvazione di disegni e di calcoli, l'accettazione di

materiali e di opere da parte del Direttore Lavori.

#### **Art.8**

#### **Variazioni**

Nel corso dell'esecuzione dell'incarico sono ammesse variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni relative alle commesse effettuate, nel rispetto anche del criterio di cui all'art.106, comma 2 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016, non costituiscono varianti gli interventi disposti per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 10%, ai sensi dell'art.106, comma 2 lett. b). Dette variazioni non implicheranno alcun onere economico ulteriore per l'Amministrazione e la Ditta dovrà applicare le stesse condizioni indicate nell'offerta, qualora le variazioni non superino il c.d. quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del codice . In caso di superamento del quinto, le Parti potranno concordare variazioni al corrispettivo, in quanto obbligate dalle circostanze, in proporzione dell'incremento dell'impegno richiesto rispetto alla cifra offerta in sede di gara relativa all'impegno richiesto in sede di gara.

#### **Art. 9**

#### **Rapporti con il Comfose**

L'operatore economico dovrà comunicare il nominativo di un proprio responsabile, per ognuno dei contratti applicativi, quale unico referente del Comfose, onde poter definire con lo stesso contatti, anche giornalieri, in caso di necessità urgenti o servizi particolari che dovessero presentarsi. Si precisa che la figura del responsabile è ravvisabile, per la gestione del presente contratto normativo, di norma, nel Sig. Federico PUGLIESE.

A tale fine, l'operatore economico deve indicare altresì una sede, un recapito, anche telefonico, i nominativi del personale referente dell'Accordo Quadro. L'operatore economico si impegna ad indicare anche un recapito, qualora diverso dal precedente, con le caratteristiche sopra indicate, per le eventuali urgenze.

#### **Art. 10**

##### **Garanzia definitiva**

A garanzia degli impegni assunti con il presente contrattoo previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione n. 406919514 rilasciata in data 28-04-2021 dalla compagnia AXA assicurazioni Spa dell'importo di € 17.303,61 (diciassettemilatrecentotre/61). La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La cauzione definitiva è conforme a quanto prescritto dall'art.103 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 11**

##### **Clausola sociale**

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto e all'adempimento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 50/2016. L'aggiudicatario, pertanto, si impegna a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'esecuzione dei contratti applicativi attraverso l'applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 .

#### **Art. 12**

**Subappalto, divieto di cessione**

Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016; fermo restando che l'operatore aggiudicatario non ha comunicato, alla stazione appaltante, l'intendimento di effettuare subappalto di opere o parte di esse; pertanto qualsiasi ricorso a subappalto dovrà essere preventivamente concordato a pena risoluzione dell'atto.

**Art. 13**

**Obblighi di tracciabilità**

L'operatore economico, in dipendenza del presente contratto e degli eventuali contratti applicativi e in osservanza alle norme dell'art. 3 della Legge 136/10, assume senza eccezioni o esclusioni alcune, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane spa. L'operatore economico si impegna, a pena di nullità, a inserire negli eventuali contratti di subappalto, qualora autorizzati, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle Legge 136/10. Allo scopo la ditta appaltatrice ha comunicato all'Ente che i pagamenti inerenti al presente contratto devono essere effettuati esclusivamente con bonifico sul Conto Corrente bancario dedicato (anche se non in via esclusiva), ai sensi dell'art.3 - comma 1- della citata Legge n. 136/201, numero IT 91 X 08562 70950 000000255715 presso BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PISA E FORNACETTE e che le persone delegate ad operare sul medesimo conto sono le seguenti:

MOCCIA MARCO Nato a VERONA Cod. Fiscale MCCMRC71P23L781J

**Art.14**

**Controversie**

Le parti danno atto altresì che, in virtù dei principi di correttezza e buona fede, nel dare esecuzione al presente contratto e ai singoli contratti applicativi, terranno conto non solo di quanto pattuito formalmente ed espressamente in esso, ma altresì le stesse dichiarano di porsi quali parti diligenti nel salvaguardare per quanto possibile gli interessi della controparte nei limiti di un non apprezzabile sacrificio, in modo tale da garantire una piena e soddisfacente realizzazione di quanto giuridicamente pattuito. Si specifica che non potranno essere deferite ad arbitri le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto in oggetto e, pertanto, qualora dovessero insorgere controversie sull'interpretazione o esecuzione del presente contratto, fra la stazione appaltante e l'operatore economico, queste saranno di esclusiva competenza del Foro di Pisa. L'operatore dichiara a tal fine di essere pienamente edotto delle prestazioni da svolgere essendo le medesime indicate in modo chiaro ed esaustivo nel capitolato speciale; sempre a tal fine dichiara di non avere nulla da osservare. Dichiara inoltre che il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni è pienamente remunerativo.

**Art.15**

**Domicilio delle parti**

Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze dalle stesse derivanti, l'Ente e l'operatore economico eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo del presente contratto. Ogni comunicazione dovrà essere formalizzata a mezzo posta certificata o messaggistica del portale Consip.

**Art.16**

**Richiamo alle norme legislative e regolamentari**

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, in particolare il D.Lgs.n. 50/2016.

**Art.17**

**Spese di contratto e trattamento fiscale**

1. Tutte le spese del presente contratto e dei singoli contratti applicativi, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

**Art. 18**

**Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, si fa presente all'operatore economico che i dati forniti in occasione della sottoscrizione del contratto gara saranno raccolti presso l'amministrazione militare per le finalità di gestione della gara e per quanto riguarda l'operatore economico saranno trattenuti anche successivamente all'instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo nonché al fine dell'instaurazione dei singoli contratti applicativi e alla loro relativa gestione. Il conferimento dei dati richiesti non è obbligatorio, ma in caso contrario la conseguenza sarà l'impossibilità della stipula del contratto di appalto. Titolare del trattamento è il Comfose di Pisa. Responsabile del trattamento è la direzione di intendenza del Comfose

Il presente atto è stato redatto in modalità elettronica a mezzo di supporto informatico. Il presente contratto è sottoscritto per accettazione dalle parti:

PER LA STAZIONE APPALTANTE

PER L'APPALTATORE


TENENTE COLONNELLO

IL PROCURATORE

MARCELLO LO BLANCO

CASTAGNA SANDRO

**CFT società cooperativa**  
Piazza E. Arjona 12 - 50127 FI  
C.F. e P. IVA 00764010484



VISTO SI APPROVA

IL DIRETTORE

COLONNELLO CLAUDIO CAGNETTA